



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 31 maggio 2023
(OR. en)**

**2023/0051 (COD)
LEX 2242**

**PE-CONS 19/1/23
REV 1**

**POLCOM 67
COEST 259
CODEC 633**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE
MISURE DI LIBERALIZZAZIONE TEMPORANEA DEGLI SCAMBI CHE INTEGRA LE
CONCESSIONI COMMERCIALI APPLICABILI AI PRODOTTI UCRAINI A NORMA
DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ
EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E
L'UCRAINA, DALL'ALTRA**

REGOLAMENTO (UE) 2023/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2023

**relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le
concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte,
e l'Ucraina, dall'altra**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 9 maggio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2023.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra¹ ("accordo di associazione"), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina. Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio², il titolo IV dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
- (2) L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo di associazione ("parti") di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.

¹ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

² Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

- (3) L'articolo 25 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994"). A tal fine, l'articolo 29 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle ivi incluse e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione. L'articolo 48 dell'accordo di associazione stabilisce che l'interesse pubblico deve essere preso in considerazione prima di applicare misure antidumping tra le parti.
- (4) La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa della distruzione della capacità produttiva e dell'indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta, ad esempio, alla restrizione e all'incertezza della possibilità di accesso al Mar Nero. In tali circostanze eccezionali e per attenuare l'impatto economico negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e l'Ucraina al fine di continuare a sostenere le autorità e la popolazione ucraine. È pertanto necessario e opportuno continuare a stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e l'Ucraina.

- (5) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
- (6) Il regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ scade il 5 giugno 2023.

¹ Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103).

- (7) Le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente: i) la sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; ii) la sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all'importazione; iii) in deroga all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina effettuate durante l'applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento; e iv) la sospensione temporanea dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio². Con tali misure l'Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell'Ucraina e degli operatori economici interessati.
- (8) Al fine di prevenire frodi, i regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere subordinati al rispetto da parte dell'Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione dell'Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, a norma dell'accordo di associazione.

¹ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

² Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

- (9) L'Ucraina dovrebbe astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti, o dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia. Nel caso in cui l'Ucraina non rispetti tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte dei regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento.
- (10) L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Inoltre l'articolo 3 dell'accordo di associazione afferma che lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento del rapporto tra le parti. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento nel caso in cui l'Ucraina non rispetti i principi generali dell'accordo di associazione, come avviene a norma di altri accordi di associazione conclusi dall'Unione.

- (11) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora non siano più soddisfatte le condizioni di ammissione a tali regimi preferenziali e di introdurre salvaguardie nei casi in cui le importazioni di cui al presente regolamento incidano negativamente sui mercati dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (12) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di reintrodurre i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione sulle importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sui mercati dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (13) La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.
- (14) Vista l'urgenza della situazione economica dell'Ucraina e in previsione della scadenza, fissata per il 5 giugno 2023, del regolamento (UE) 2022/870, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 6 giugno 2023,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Misure di liberalizzazione degli scambi

1. Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti:
 - a) l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato nell'allegato I-A dell'accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali sull'importazione di tali prodotti;
 - b) tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina senza alcun dazio doganale.
2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina effettuate durante l'applicazione del presente regolamento non sono riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento.
3. L'applicazione del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.

Articolo 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono soggetti alle condizioni seguenti:

- a) il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all'accordo di associazione;
- b) l'astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e
- c) il rispetto da parte dell'Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure l'impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illecite di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell'accordo di associazione.

Articolo 3

Sospensione temporanea

1. La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell'Ucraina delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti all'articolo 1, paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto da parte dell'Ucraina delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell'Ucraina sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4
Salvaguardia accelerata

1. Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può reintrodurre in qualsiasi momento i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

I dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione possono essere reintrodotti per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. La Commissione monitora regolarmente l'impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni, sui prezzi sul mercato dell'Unione e sulla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati del monitoraggio periodico ogni due mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Commissione esegue una valutazione della situazione del mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di reintrodurre i dazi doganali. Tale valutazione è avviata:
- a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro corredata di sufficienti elementi di prova *prima facie* di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 4, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1, o
 - b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova *prima facie* sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.

La valutazione di cui al primo comma è conclusa entro tre mesi dal suo avvio.

4. Nell'eseguire la valutazione a norma del paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali:
- a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dall'Ucraina del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi,

- b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi dell'Unione, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.

Questo elenco non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.

- 5. Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, ritenga che il mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda reintrodurre i dazi doganali, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciando la reintroduzione dei dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto. L'avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione accelerata e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
- 6. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Commissione, dopo averne informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478, può applicare le misure preventive necessarie senza seguire la procedura di cui al paragrafo 5.

Articolo 5
Procedura di comitato

1. Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 6

Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono rese disponibili sul sito web della Commissione e sono aggiornate mensilmente.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2023.

Il presente regolamento si applica fino al 5 giugno 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente